

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e successive modificazioni ed integrazioni, del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai rifiuti assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani da avviare alla raccolta differenziata prodotti dall'Università degli Studi della Tuscia.
2. La puntuale applicazione del presente Regolamento consente che:
 - tutti i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell'ambiente;
 - sia rispettata la normativa vigente in materia;
 - le modalità della loro gestione siano omogenee in tutto l'Ateneo;
 - i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto agli smaltitori, per la tutela della salute dei lavoratori nel rispetto dell'ambiente e della legislazione vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi della Tuscia, nonché alle seguenti categorie di personale:
 - personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino aule e laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
 - personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.
2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.

Art. 3

Esclusioni

1. Dal presente Regolamento, in applicazione del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152, sono escluse:
 - la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge;
 - la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, da arredi o da apparecchiature, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica;

- la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

Art. 4

Definizioni e soggetti di riferimento

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22 e di cui il detentore decida di liberarsi o abbia l'obbligo di disfarsi;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

Raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento per tipologie dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Sito Produttivo: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività lavorative dalle quali originano i rifiuti;

Luogo di produzione rifiuti: i luoghi e gli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio nei quali siano prodotti rifiuti di qualunque tipo (aule, laboratori, uffici, studi e spazi comuni);

SISTRI: Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti ai sensi del D.M. 17 dicembre 2009;

Deposito Temporaneo Rifiuti pericolosi (DTR) : ambiente appositamente realizzato con le caratteristiche previste dalla normativa vigente per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare allo smaltimento mediante ditte specializzate secondo procedura SISTRI ;

Isola Ecologica: area situata all'interno del sito produttivo appositamente attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU);

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale il rifiuto è contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare sull'imballaggio con apposita etichetta per l'individuazione della tipologia e pericolosità del rifiuto ;

Responsabile di Sito Produttivo: Delegato dal Titolare della gestione dei rifiuti per gli adempimenti SISTRI nonché per il controllo della raccolta differenziata effettuata presso il Sito Produttivo;

Preposto al Deposito Temporaneo Rifiuti : collaboratore del Responsabile del sito Produttivo che provvede alla gestione del Deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Responsabile dell'attività : il responsabile dell'attività di didattica, di ricerca, di servizio che ha dato origine al rifiuto durante l'attività a lui affidata o da lui promossa.

Consulente ADR: persona titolata ed autorizzata per svolgere la consulenza a tutti quei soggetti obbligati alla nomina di un Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose. Il Consulente deve redigere per conto del Datore di lavoro una relazione annuale indicando le procedure seguite e da porre in essere.

Art. 5

Titolare gestione rifiuti prodotti

Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 6

Obblighi titolare gestione

1. Il Rettore, avvalendosi della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché della Commissione nominata con D.R. n° 776/09 del 21 luglio 2009 assolve i seguenti obblighi:
 - individua gli insediamenti produttivi in relazione alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
 - nomina i responsabili del sito produttivo;
 - assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti dagli insediamenti;
 - impartisce direttive per lo stoccaggio temporaneo e il conferimento a vettore autorizzato per lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dalle strutture universitarie in conformità a quanto previsto dal Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) e dalla normativa vigente;
 - vigila sulla corretta gestione degli insediamenti produttivi;
 - nomina il Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose
2. Il Rettore provvede affinché gli insediamenti produttivi dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Art. 7

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti **speciali** non pericolosi e pericolosi prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo sono classificati nel modo seguente:
 - a) *Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca*, in particolare:
 - rifiuti speciali originati da processi chimici e biologici di varia natura;
 - anticrittogamici azienda agraria (contenitori e residui dei trattamenti)
 - soluzioni di sviluppo e fissaggio fotografico;
 - contenitori toner stampanti e fotocopiatrici;
 - resine a scambio ionico, filtri esausti cappe e armadi, cartucce a osmosi inversa;
 - reagenti e solventi obsoleti di laboratorio;
 - oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT).
 - b) *Rifiuti speciali sanitari non pericolosi e pericolosi derivanti da attività di laboratorio e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ricerca*, in particolare:
 - oggetti da taglio (es : bisturi, rasoi);
 - indumenti, contenitori, altro materiale monouso di laboratorio (es: guanti, camici monouso, aghi, pipette, provette, puntali);
 - lettieri da stabulario (es: fogli assorbenti, segatura, terriccio);
 - carcasse e parti anatomiche di animali;

- colture cellulari e microbiologiche;
 - farmaci scaduti.
2. *Rifiuti assimilabili agli urbani* da avviare alla raccolta differenziata sono:
- carta e cartone;
 - plastica;
 - vetro;
 - organico;
 - indifferenziato;
 - ingombranti;
 - RAAE.

CAPO II NOMINE E ATTRIBUZIONI

Art. 8

Individuazione e nomina del responsabile del Sito Produttivo

Il responsabile di Sito Produttivo è nominato dal Rettore su proposta dei direttori di dipartimento e delle strutture che costituiscono il Sito medesimo. Deve essere individuato fra i direttori; qualora ricorrano oggettive difficoltà di carattere organizzativo, può essere individuato fra i docenti di I o II fascia afferenti alle strutture che costituiscono il Sito stesso. Il direttore ovvero il docente di I o II fascia individuato deve trasmettere comunicazione di accettazione dell'incarico al Rettore, per la predisposizione del decreto di nomina.

Art. 9

Compiti del responsabile del Sito Produttivo

Il responsabile del Sito produttivo risponde al Rettore della corretta gestione del Sito e dell'assolvimento delle funzioni proprie, quali:

- a) vigilare sulla corretta tenuta della documentazione relativa al Sito Produttivo relativamente agli adempimenti "SISTRI";
- b) definire le corrette procedure per il trasferimento dei rifiuti presso il luogo destinato al Deposito Temporaneo dei Rifiuti (DTR);
- c) vigilare affinché le operazioni di trasferimento presso il luogo adibito al DTR del Sito siano effettuate in condizioni di sicurezza;
- d) vigilare affinché lo stoccaggio temporaneo avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro;
- e) trasmettere annualmente al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo entro il 15 settembre, il resoconto dello smaltimento effettuato dal DTR in termini di costi e quantità per tipologia di rifiuto mediante la compilazione dell'apposito modulo di cui all'allegato I;
- f) segnalare tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza dell'ambiente.

Art. 10

Individuazione e nomina del preposto al DTR

Il responsabile del Sito Produttivo individua il preposto al DTR fra il personale docente o il personale non docente dell'area tecnico-scientifica e comunica il nominativo al Rettore che provvede alla nomina ufficiale mediante Decreto.

Art. 11

Compiti del preposto al DTR

- a) Il preposto al DTR deve ricevere un'adeguata formazione in materia di normativa SISTRI e sistemi di classificazione e individuazione dei rifiuti (etichettatura).
- b) I compiti e le attribuzioni, in materia di gestione dei rifiuti, a carico del preposto, sono:
 - a) provvede alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - b) provvede alla predisposizione e compilazione e trasmissione della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti stoccati nel DTR secondo le modalità previste dal SISTRI;
 - c) provvede allo smaltimento dei rifiuti stoccati nel DTR mediante ditta specializzata;
 - d) verifica settimanalmente le quantità dei rifiuti speciali stoccati al fine di non superare i limiti previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 12

Compiti del responsabile dell'attività

1. I compiti del Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio che produce rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono:
 - a) provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - b) informare i propri collaboratori e gli studenti che frequentano il laboratorio a lui assegnato sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti;
 - c) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei propri collaboratori e degli studenti anche il relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) conferire al DTR i rifiuti prodotti secondo le modalità previste dagli art. 16-17-18 e 19 del presente regolamento.

Art. 13

Compiti del Consulente ADR

I compiti del Consulente ADR sono:

- 1) redazione di una relazione, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'Ateneo, indicante le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'Ateneo in condizioni ottimali di sicurezza (Art. 4 comma 1 del D.Lgs. 40/2000);
- 2) redazione della relazione annuale di cui al precedente punto e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose (art. 4 comma 2 del D.Lgs. 40 /2000);

- 3) Consegna della relazione di cui al punto 1 al Rettore (art. 4 comma 3 del D.Lgs. 40 /2000);
- 4) Redige le procedure di corretta classificazione, imballaggio e spedizione dei rifiuti prodotti in ogni laboratorio dell'Ateneo;
- 5) Assiste il personale dei laboratori per raggiungere una corretta metodologia di classificazione, imballaggio, spedizione dei rifiuti prodotti;
- 6) Supervisiona e addestra il personale preposto al DTR per una corretta gestione documentale (procedura SISTRI);
- 7) Coopera con il SPP per ottimizzare tutto il ciclo di produzione e spedizione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti;
- 8) Redige una relazione di incidente qualora nel corso di un trasporto ovvero di un'operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente (art. 4 comma 4 del D.Lgs. 40/2000).

CAPO III

DEPOSITI TEMPORANEI PER I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LABORATORIO D.T.R.

Art. 14

Tipologie di rifiuti da conferire ai depositi temporanei

Dovranno essere conferiti ai depositi temporanei del presente Capo i rifiuti speciali pericolosi e non di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 15

Depositi temporanei rifiuti pericolosi attività di ricerca - normativa

1. Il decreto Legislativo 152/2005 definisce all'art.183, comma 1, lettera m, il **deposito temporaneo** come “ il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”, purché rispetti le seguenti condizioni:
 - 1) i **rifiuti depositati** non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodebenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - 2) i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi.In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
 - 3) i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi.In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

- 4) **i rifiuti sanitari infettivi e non**, devono essere conservati negli appositi contenitori sigillati e sterilizzati riportante la simbologia specifica ed avviati allo smaltimento.
2. **Il deposito temporaneo** deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute.
3. **Nel deposito temporaneo** devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Art.16

Caratteristiche del Deposito Temporaneo Rifiuti (DTR)

1. Il deposito deve avvenire in luogo custodito o chiuso a chiave, coperto e destinato allo scopo.
2. Le aree in cui avviene il deposito devono essere opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Dovranno inoltre essere apposte tabelle o procedure che riportino le norme di comportamento del personale addetto.
3. Le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio devono essere impermeabilizzate e rese tali da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti;
4. I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di tenuta in relazione alle specifiche caratteristiche di pericolosità.
5. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito, quando occorra, di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione e ogni eventuale rischio residuo.
6. Il deposito temporaneo dovrà essere dotato di bacino di contenimento. La capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella complessiva effettiva dei contenitori depositabili e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; ovviamente nello stesso bacino potranno essere posizionati solo rifiuti compatibili tra loro.
7. Il deposito deve essere munito di estintore, segnalato, posto all'esterno del deposito stesso:
8. Cartellonistica per il deposito temporaneo :
 - 1) simboli attestanti la presenza di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, sanitarie;
 - 2) eventuali consigli di prudenza;
 - 3) un protocollo standard recante la corretta procedura da adottare in caso di versamento accidentale o di contaminazione personale.
 - 4) Sulla porta del deposito temporaneo:
 - la scritta “Deposito rifiuti speciali e tossico nocivi” nonché lettera "R" nera in campo giallo;
 - divieto di accesso al personale non autorizzato;
 - vietato fumare;
 - eventuali altri simboli di pericolo, di divieto o di prescrizione.

Art. 17

Confezionamento ed etichettatura dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da conferire al DTR

1. I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - 1) essere confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
 - 2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
 - 3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di manipolazione;
 - 4) se muniti di sistema di chiusura, che può essere riapplicato, devono essere costruiti in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

2. I Rifiuti Speciali devono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi, le seguenti indicazioni:

- a) il nome del rifiuto o la sua descrizione;
- b) il Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);
- c) il Codice Onu (UN)

I Rifiuti Speciali **Pericolosi** devono riportare sull'imballaggio, oltre ad a) e b) e c), anche:

- d) la classe di pericolosità (Hn).

Per ragioni di sicurezza e di informazione è necessario, inoltre, che i contenitori di rifiuti siano provvisti di:

- e) etichette recanti pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto.

Le etichette da applicare sul contenitore riempito di rifiuti solidi o liquidi sono quelle di seguito indicate:

2.1  <i>gas infiammabile</i>	2.3  <i>gas compresso</i>	2.3  <i>gas tossico</i>	3  <i>liquido infiammabile</i>
4.1  <i>Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati</i>	4.2  <i>Materie soggette ad accensione spontanea ...</i>	4.3  <i>Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili ...</i>	5.1  <i>comburente</i>
5.2  <i>perossido organico</i>	6.1  <i>tossico</i>	6.2  <i>infetto</i>	8  <i>corrosivo</i>
9  <i>pericoli diversi</i>	 <i>Inquinante Ambiente Acquatico</i>		

Il pittogramma identifica il tipo di pericolo.

Il numero in basso alla losanga identifica la classe di appartenenza.

Il nome del rifiuto ed il relativi codici C.E.R. e U.N., siano essi sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampati a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, devono essere posti in modo che siano bene in vista e devono rimanere inalterati anche a distanza di tempo.

Dimensioni dell'etichetta in riferimento alla capacità dell'imballaggio:

Formato Capacità dell'imballaggio:

almeno **100 x 100** mm Inferiore o pari a 3 litri

almeno **100 x 100** mm Superiore a 3 litri ed inferiore o pari a 50 litri

Usare imballaggi (recipienti, contenitori) per la raccolta dei rifiuti, di capacità non superiore ai 15 litri per i liquidi e 60 litri per i rifiuti solidi.

- f) Sui contenitori dei Rifiuti Speciali deve essere apposta etichetta inamovibile, o un marchio, a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

I pittogrammi relativi alla pericolosità dei rifiuti sono disponibili sul sito del SPP.

Per tutte le operazioni di Etichettatura ed imballaggio sarà possibile avvalersi della collaborazione del consulente ADR previa richiesta tramite e-mail al SPP.

Art. 18

Sicurezza ed igiene

- Oltre all'obbligo di rispettare il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (di cui all'allegato G del testo aggiornato del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, il personale addetto ad occuparsi delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti, è tenuto a rispettare le norme tecniche di base che si applicano alle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nei laboratori chimici e/o sanitari in cui i rifiuti sono generati.
- Prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario, pertanto:
 - identificare la natura del rifiuto;
 - informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le **Schede di Sicurezza** delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, le **Frase di rischio** ed i **Consigli di prudenza**;
 - individuare correttamente il recipiente atto a contenere il rifiuto (sia in termini di materiale, che di chiusura e capacità);
 - etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto;
 - ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro;
 - provvedere a portare il rifiuto nel locale predisposto per il deposito temporaneo, avendo cura di osservare le stesse precauzioni relative all'immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti sono generati.
 - non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi;
 - **indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei**;
 - riservare la manipolazione dei rifiuti e l'accesso ai locali predisposti al loro accumulo temporaneo, ai soli addetti .
- Le sostanze infiammabili vanno conservate e maneggiate in modo che non si verifichino le condizioni che possono dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde (autoaccensione). Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea: fosforo giallo, alcuni composti organometallici, magnesio, alluminio in polvere ecc.;

- i rifiuti infiammabili vanno conservati in recipienti ben chiusi, riempiti per non più di 3/4 ed immagazzinati in luoghi ben ventilati e non esposti al sole;
- evitare di miscelare sostanze incompatibili. Molte sostanze, di per se stabili, possono dare origine a reazioni violente, o a prodotti di reazione esplosivi o tossici, quando vengono a contatto con altre sostanze "incompatibili" (in caso di dubbi, verificare sempre le **Schede di Sicurezza!**);
- evitare l'accumulo prolungato e l'esposizione alla luce di solventi che possono generare perossidi (etere etilico in particolare);
- ricordare che certi monomeri perossidabili (resine) possono polimerizzare violentemente se non sono conservati in modo adeguato (luogo fresco, assenza di luce).
- ossidanti forti, come clorati, perclorati, permanganato, acido cromico, ecc. possono dare luogo a violente reazioni soprattutto in presenza di sostanze organiche facilmente ossidabili.
- i prodotti fortemente corrosivi (acidi concentrati) vanno conservati separatamente.
- rifiuti liquidi, di qualsiasi tipo, non vanno immessi in contenitori metallici non plastificati internamente (pericolo di corrosione).
- evitare il travaso di consistenti quantitativi di rifiuti, se non necessariamente richiesto, poiché si potrebbero generare emissioni di gas tossici imprevedibili.

Art. 19

Rifiuti speciali pericolosi sanitari, infettivi e non.

1. In presenza di rifiuti speciali pericolosi sanitari infettivi e non con elevato rischio biologico si raccomanda la riduzione della carica batterica mediante idoneo trattamento.
2. Successivamente per garantire la tutela della salute e dell'ambiente i rifiuti sanitari devono essere inseriti in apposito ed idoneo imballaggio a perdere, sufficientemente rigido e resistente per sopportare le sollecitazioni del trasporto, recante la scritta: "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e deve essere visibile il simbolo di rischio biologico; se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti devono essere contenuti in apposito recipiente rigido a perdere recante la scritta: "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti".

Art. 20

Modalità di raccolta gestione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

1. In ogni **luogo di produzione di rifiuti** dell'Ateneo in cui si svolgono attività di ricerca e didattica che generano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi occorre predisporre i contenitori idonei a ricevere i rifiuti riportanti in etichetta il codice CER, il codice UN e la descrizione delle tipologia specifica con l'indicazione della pericolosità (infiammabile, tossico, nocivo, etc.) Tale contenitore deve essere di piccole dimensioni, ben chiuso e custodito in luogo, armadio o cappa o piano di lavoro, avente le caratteristiche di sicurezza consone alla pericolosità del rifiuto.
2. Con la cadenza temporale decisa dal **responsabile dell'attività** di quel luogo di lavoro, il contenitore va consegnato al preposto al deposito temporaneo rifiuti nei giorni stabiliti per la consegna rifiuti al DTR.
3. Le modalità di consegna del rifiuto al DTR sono riportate nell'allegato II al Regolamento.

CAPO IV RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 21

Tipologia dei rifiuti da conferire alle Isole Ecologiche

Dovranno essere conferiti alle isole ecologiche del presente Capo soltanto i rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani di cui all'elenco dell' art. 7 comma 2 .

Art. 22

Isole Ecologiche

1. Nell'ambito di ogni **sito produttivo** è ubicata un'isola ecologica in cui sono posizionati appositi contenitori per la raccolta differenziata di:
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Vetro;
 - Organico;
 - Indifferenziato;
 - Ingombranti;
 - R.A.E.E.
2. All'interno di ogni isola ecologica sarà anche presente un contenitore per le pile alcaline da avviare alla raccolta dei rifiuti pericolosi.

Art. 23

Individuazione tipologia di rifiuto

Al fine di una corretta separazione dei rifiuti da avviare al recupero, si rimanda all'elenco dei rifiuti divisi per categorie dell'allegato III

Art. 24

Modalità di raccolta e gestione dei rifiuti assimilabili ai RSU

1. La raccolta differenziata in Ateneo si svolgerà nel seguente modo:
 - In ogni luogo di produzione rifiuti (ufficio, aula, laboratorio) sarà collocato un contenitore per la raccolta della carta;
 - Negli spazi comuni e nei corridoi saranno posizionati i contenitori per :
 - Plastica
 - Vetro
 - Indifferenziato
 - Organico
2. La ditta delle pulizie titolare dell'appalto provvederà allo svuotamento dei contenitori posizionati all'interno degli edifici e al conferimento del rifiuto differenziato presso i relativi contenitori dell'isola ecologica.

Art. 25

Rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi e R.A.E.E.

1. Tutto il personale dell'Ateneo che deve smaltire rifiuti ingombranti deve provvedere al conferimento del materiale all'isola ecologica con le modalità indicate presso l'isola ecologica.
2. I suddetti rifiuti speciali non pericolosi saranno raccolti e smaltiti dal gestore comunale a chiamata.
3. Per rifiuto ingombrante si intende:
 - Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose;
 - Arredi;
 - Materiali in ferro, materiali in alluminio o altri metalli (quali ad esempio fusti, involucri di prodotti chimici non contaminati, scarti metallici da officina), legname;
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, personal computer, ed apparecchiature scientifiche.
4. Va ricordato l'obbligo da parte dei distributori, venditori e ditte incaricate della consegna, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura elettrica e/o elettronica (AEE), riconducibile all'uso domestico, vecchia in sostituzione dell'AEE nuova in numero di uno contro uno: la condizione è che le apparecchiature siano equivalenti e la vecchia abbia svolto le stesse funzioni a cui è destinata la nuova. D.Lgs. 152/2005 Art. 6 comma 1 lettera b.
5. Nel caso di AEE di uso scientifico e/o uguali a quelle di uso domestico contaminate da sostanze pericolose, radioattive o sostanze infettive lo smaltimento deve avvenire come rifiuto speciale pericoloso con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 26

Rifiuti derivanti dall'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (ai sensi del D. Lgs. 206/01)

1. Microrganismo Geneticamente Modificato (MOGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale (per i dettagli vedi allegati al D. Lgs. 206/01).
2. Impiego confinato: ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente.
3. I rifiuti derivanti dall'attività di laboratorio, serra e camera di crescita contaminati da MOGM di classe 2, 3 e 4 devono essere trattati in modo da inattivare i MOGM seguendo specifiche procedure; tali procedure sono rintracciabili all'interno delle notifiche di impianto e di impiego; per i MOGM di classe 1 le operazioni di inattivazione si dovranno eseguire qualora se ne evinca la necessità. Occorre riferirsi sempre ai documenti di notifica i quali devono contenere anche una valutazione del rischio.
4. Una volta decontaminati da MOGM i rifiuti vanno trattati come specificato in questo regolamento per ogni tipologia diversa.
5. Si ricorda che la citata normativa sui MOGM impone di minimizzare (classe 2) o impedire (classe 3 e 4) gli scarichi in fognatura.

6. Qualora si tratti di rifiuti provenienti da emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati ci si dovrà riferire in tutto e per tutto a quanto dichiarato nelle notifiche approvate dagli organi competenti (D. Lgs. 224/03).

Art. 27

Aree per il compostaggio

1. Presso l'Azienda Agraria Didattico Sperimentale dell'Università degli Studi della Tuscia è stato istituito un impianto sperimentale per il compostaggio di scarti delle lavorazioni agricole, delle potature, dello sfalcio dell'erba e di materiale organico.
2. Il personale che deve smaltire la suddetta tipologia di rifiuto può usufruire dell'impianto presso l'A.A.D.S. previo accordo con il Direttore dell'Azienda.

Art. 28

Divieti

In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:

- conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
- stoccare rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi all'esterno del DTR, al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati nei laboratori, all'esterno degli edifici universitari e nelle isole ecologiche istituite per la raccolta differenziata;
- avviare alla raccolta differenziata, contenitori in vetro e plastica o materiale cartaceo contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi biologici;
- produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29

Rinvio normative vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.